



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FELICE MANNA	Presidente -	<table border="1"><tr><td>SANZIONI AMMINISTRATIVE</td></tr></table>	SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Dott. ALDO CARRATO	- Consigliere -		
Dott.ssa PATRIZIA PAPA	- Consigliere -		
Dott. CESARE TRAPUZZANO	- Consigliere -		
Dott.ssa CRISTINA AMATO	- Consigliere Rel. -		

Ud. 07/07/2022 - CC

R.G.N. 27467/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27467-2019 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dagli Avv.
(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliato
presso lo studio (omissis) in (omissis)

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI AVELLINO

- intimato -

avverso la sentenza n. 413/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO,
depositata il 01.03.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07.07.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;

RILEVATO CHE:

1. Con sentenza n. 2482/2016 il Giudice di Pace di Avellino, adito
dall'odierno ricorrente, annullava il verbale di contestazione di una
sanzione pecuniaria della somma di €184,62, irrogata in violazione



dell'art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) a
(omissis) . Il Giudice di prime cure adduceva la
mancata taratura e la mancata omologazione dell'apparecchio
rilevatore di velocità. Avverso la sentenza, il (omissis)
proponeva appello presso il Tribunale di Avellino, lamentando
l'erronea ed insufficiente motivazione della decisione relativamente
alla compensazione delle spese di lite. Il resistente si costituiva con
appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione nel merito
per erroneità della sentenza fondata sul difetto di taratura
dell'autovelox, e violazione dell'art. 2697 cod. civ.

2. Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello,
riformava la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l'appello
incidentale e rigettando l'appello principale. Osservava il Tribunale
che non spetta all'amministrazione fornire prova in giudizio della
taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche: al
contrario, è l'opponente che deve fornire la prova di difetti di
funzionamento. Né il C.d.S. e il suo regolamento di attuazione
impongono che il verbale di accertamento debba contenere
l'attestazione di funzionalità. È anche vero che, per le
apparecchiature munite di omologazione, l'efficacia probatoria
dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso
concreto, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del
dispositivo.

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso
(omissis) , affidandolo ad un unico motivo.

4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla
disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020,
n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO CHE:



1. Il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142 del d.lgs. n. 285/1992, nonché dell'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata omette di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei giudici di merito in materia riportati dal ricorrente nell'atto di opposizione di primo grado, ed anche nei verbali di causa di secondo grado e nelle note autorizzate circa l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere all'effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocità.

2. Il motivo è fondato, avendo il Tribunale fatto malgoverno dell'onere della prova. Questa Corte ha mutato orientamento in merito all'interpretazione e applicazione del censurato art. 45 C.d.S.: prima dell'intervento della Corte costituzionale, infatti, prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. A seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (ex



plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538).

3. Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 luglio 2022.

Il Presidente

Felice Manna

